

CH_VB JAAC 64.42 vom 19. April 1999

Bundesverwaltung, 1999-04-19, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_64.42__

FR: CH_VB JAAC 64.42 du 19 avril 1999

IT: CH_VB JAAC 64.42 del 19 aprile 1999

Erwägungen

E. 1

Verwaltungsstrafrecht. Verletzung der Zollgesetzgebung. Solidarhaftung. Feststellungsverfügung. Beschwerdebegründung im Verhältnis zum Streitgegenstand. - Soweit Art. 12 Abs. 3 VStrR für die Begründung der solidarischen Haftbarkeit verlangt, dass der Dritte die Widerhandlung vorsätzlich begangen oder daran teilgenommen hat, ist diese Frage durch die Strafbehörden zu beurteilen. Die Verwaltungsbehörde, welche über die Nachforderung befindet, muss sich in einer Feststellungsverfügung darauf beschränken, die umgangenen Gebühren unter Vorbehalt einer strafrechtlichen Verurteilung des Dritten festzuhalten (E. 2b). - Die für den Fall, dass eine solidarische Leistungspflicht in Frage steht, von Amtes wegen zu erlassende Feststellungsverfügung nach Art. 124 ZG dient einzig der Festlegung der Berechnungsgrundlagen der Abgaben für das strafrechtliche Verfahren. Sie soll die Art und Menge der betroffenen Waren und den Betrag der vorenthaltenen Abgaben, welcher sich aus dem anwendbaren Tarif und den weiteren anwendbaren Gesetzesbestimmungen ergibt, bezeichnen. In diesem Zusammenhang äussert sich die Verwaltungsbehörde nicht zu strafrechtlichen Aspekten, welche im Rahmen eines nachfolgenden strafrechtlichen Verfahrens zu beurteilen sind (E. 2c). - Die Rekurskommission darf auf eine Beschwerde, welche die Berechnungsgrundlagen der Abgaben nicht anfecht, sondern einzig die Frage des Verschuldens behandelt, nicht eintreten (E. 3c). Diritto penale amministrativo. Infrazione alla legge federale sulle dogane. Responsabilità solidale. Decisione di accertamento. Motivazione del ricorso rispetto all'oggetto della vertenza. - Nella misura in cui l'art. 12 cpv. 3 DPA subordina l'obbligo solidale alla prestazione alla condizione che il terzo abbia commesso intenzionalmente l'infrazione o vi abbia partecipato, spetta all'autorità penale pronunciarsi su tale questione. L'autorità amministrativa incaricata di emanare una decisione di assoggettamento deve pertanto limitarsi, in una decisione di accertamento, a fissare gli importi evasi oggettivamente, con riserva di una decisione o di un giudizio penale che riconosce la responsabilità di un terzo (consid. 2b). - Se una responsabilità solidale entra in linea di conto, la decisione di accertamento emanata d'ufficio giusta l'art. 124 OLD deve unicamente servire a regolare i limiti del procedimento penale, fissando le basi di calcolo delle tasse. In questo senso, essa deve indicare i generi di merce di cui è questione, la loro quantità, come pure l'ammontare dei tributi d'importazione evasi, che risulta dall'applicazione della tariffa o da altre disposizioni legali. In tale contesto, l'autorità amministrativa non si pronuncia affatto sull'aspetto penale della fattispecie, aspetto che sarà invece regolato nel corso di un ulteriore procedimento penale (consid. 2c).

E. 2

- L'autorità deve dichiarare irricevibile un ricorso che non contesta le basi di calcolo dei tributi, ma si riferisce unicamente alla questione della colpevolezza (consid. 3c). A. Durante

un controllo eseguito il 21 marzo 1994 da funzionari della Direzione delle dogane di Lugano presso la ditta A. SA è stato accertato che nel periodo dal 23 gennaio 1992 al 21 marzo 1994 erano stati impiegati illegalmente per la propulsione di motori 15 011 litri di olio da riscaldamento (per la propulsione di quattro trattori agricoli, due escavatori, un compressore, un piccolo veicolo da cantiere [dumper] e un autocarro). I funzionari hanno inoltre rinvenuto una riserva di olio da riscaldamento di 1600 litri, pure destinati alla propulsione delle summenzionate macchine. B. Il 31 maggio 1994, la Direzione delle dogane di Lugano, tramite il Servizio inquirente, ha notificato a P. un processo verbale finale, nel quale gli veniva rimproverato di aver utilizzato olio da riscaldamento per la propulsione di motori e di aver in tal modo commesso un'infrazione alla legge federale sulle dogane del 1° ottobre 1925 (LD, RS 631.0) nonché al decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari (DCA, RS

E. 6

la motivazione del ricorrente si riferisce unicamente alla questione di sapere se egli può essere considerato responsabile della non percezione dei tributi richiesti. Ora, tale questione non può essere oggetto della decisione d'accertamento, la quale, come visto più sopra, deve limitarsi - senza affatto creare un pregiudizio - a determinare l'ammontare massimo dei tributi elusi che potranno essere richiesti al ricorrente nel caso in cui la sua totale responsabilità ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 DPA dovesse essere riconosciuta nell'ambito del procedimento penale. In una decisione d'accertamento ai sensi dell'art. 124 cpv. 2 OLD, solo i differenti elementi fiscali constatati, vale a dire il peso, la quantità ed il tipo di merce considerati, possono rappresentare oggetto della vertenza. Nella fattispecie, il ricorrente poteva per esempio rimettere in discussione la quantità dei litri d'olio da riscaldamento ritenuta od il numero della tariffa applicata dalle autorità doganali. Tuttavia, il ricorrente stesso ha affermato nel suo ricorso che il calcolo dei tributi effettuato dalla Direzione delle dogane di Lugano risultava corretto. Certo, egli faceva tra l'altro valere che l'autorità non aveva tenuto conto del fatto che una parte dei tributi avrebbe potuto essere successivamente rimborsata, dal momento che l'olio da riscaldamento era stato utilizzato come carburante per macchine di cantiere. Ma, come giustamente precisato dalla DGD nella sua decisione, neppure la questione di un eventuale successivo rimborso dei tributi rappresenta parte dell'oggetto del contendere nella decisione d'accertamento, la quale stabilisce unicamente l'ammontare dei tributi che sono stati elusi al momento dell'importazione. Per il resto, tutta l'argomentazione del ricorrente si riferisce al problema della sua eventuale colpevolezza. Questa non potrà essere esaminata se non nel corso del procedimento penale che deve ancora essere avviato dall'Amministrazione federale delle dogane e che resta espressamente riservato nella decisione d'accertamento. Pertanto, fa d'uopo considerare che, nella misura in cui il ricorrente non rimette in questione le basi di calcolo e l'ammontare dei tributi evasi - elementi che, soli, possono essere attaccati trattandosi di decisione d'accertamento - a giusta ragione la DGD non ha esaminato nel merito il suo ricorso del 6 luglio 1994. 4. Le considerazioni che precedono conducono la Commissione adita a respingere il ricorso, nella misura in cui lo stesso è ricevibile, e a confermare la decisione della DGD del 30 aprile 1998. (...)

E. 7

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 64.42 - Decisione della Commission federale di ricorso in materia doganale

del 19 aprile 1999 nella causa P. [CRD 1998-006] In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2000 Année Anno Band 64 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 004 742 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.